



REGIONE PUGLIA

AVVISO ES

**per la concessione ed erogazione di contributi per EVENTI SPORTIVI
realizzati/da realizzarsi in Puglia**

Sommario

PRINCIPALI NOVITÀ DELL'AVVISO ES.....	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Riferimenti normativi e dotazione finanziaria.....	4
Art 3 - GRANDI EVENTI SPORTIVI (GES).....	6
GES - Art. 3.1 - Soggetti beneficiari	6
GES - Art. 3.2 - Tipologie di eventi.....	6
GES - 3.2.1 - Eventi ammissibili.....	6
GES - 3.2.2 - Eventi non ammissibili	6
GES - Art. 3.3 - Presentazione della domanda.....	7
GES - Art. 3.4 - Entità del contributo	7
GES - Art. 3.5 - Iter istruttorio e procedura di valutazione.....	8
Art 4 - MANIFESTAZIONI (M).....	10
M - Art. 4.1 - Soggetti beneficiari	10
M - Art. 4.2 – Tipologia di eventi	10
M - 4.2.1- Eventi ammissibili	10
M - 4.2.2 - Eventi non ammissibili	10
M - Art. 4.3 - Presentazione della domanda.....	10
M - Art. 4.4 - Entità del contributo	11
M - Art. 4.5 - Iter istruttorio e procedura di valutazione	11
Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di ammissione	12
5.1 - <i>Allegati obbligatori alla istanza di ammissione</i>	13
5.2 - <i>Non ammissibilità della domanda</i>	13
Art. 6 - Graduatoria ed esclusioni.....	13
Art. 7 - Variazioni	14
Art. 8 - Obblighi ed impegni dei soggetti beneficiari.....	14
Art. 9 - Campagna anti violenza sulle donne.....	14
Art. 10 - Erogazione del contributo	15
10.1 - <i>Modalità di presentazione istanza liquidazione contributo</i>	15
10.2 - <i>Allegati obbligatori alla istanza di liquidazione contributo</i>	15
10.3 - <i>Condizioni necessarie per l'ottenimento del contributo</i>	16
Art. 11 - Penalità.....	17
Art. 12 - Spese ammissibili.....	17
Art. 13 - Spese non ammissibili	19
Art. 14 - Entrate	20

Art. 15 - Ispezioni e controlli.....	20
Art. 16 - Struttura responsabile del procedimento	20
Art. 17 - Trattamento dei dati personali.....	20
Art. 18 - Diritto di accesso	20
INFORMATIVA GDPR “Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/6792”	21

PRINCIPALI NOVITÀ DELL'AVVISO ES

1. L'Avviso prevede la netta distinzione tra GRANDI EVENTI SPORTIVI (art. 3) e MANIFESTAZIONI (art. 4), i restanti articoli trovano applicazione per entrambe le fattispecie.
2. Solo per i GRANDI EVENTI SPORTIVI l'Avviso ha carattere pluriennale, in quanto, è possibile, vista la rilevanza dell'evento, presentare domanda di ammissione al contributo nell'anno 2024 per eventi che si realizzeranno nel 2025.
3. L'istruttoria prevede una valutazione dell'istanza sulla rilevanza e qualità dell'evento (**NON PIÙ PROCEDURA A SPORTELLO**), svolta dalla Commissione di Valutazione, sulla base di criteri dettagliati dall'Avviso.
4. In sede di istruttoria la Commissione di Valutazione verificherà l'effettiva classificazione dell'Evento Sportivo alla tipologia dichiarata. In caso di difformità provvederà a classificare l'evento nella tipologia corretta con conseguente rimodulazione delle spese ammissibili. Si procederà, prima con la valutazione delle istanze pervenute, appartenenti alla categoria GRANDI EVENTI SPORTIVI – GES (tipologia a), b), c)), e successivamente alla valutazione della categoria MANIFESTAZIONI – M (tipologia d)).
5. Uno stesso soggetto può presentare al massimo **DUE istanze (PER ANNO), relativamente a DUE eventi distinti, a valere sul presente avviso:**
 - UNA sola istanza relativa alla macrocategoria "GRANDI EVENTI SPORTIVI" (tipologia a scelta tra a), b), c);
 - UNA sola istanza relativa alla macrocategoria "MANIFESTAZIONI" (tipologia d) di cui al successivo art. 4);

Non è consentito l'invio multiplo di istanze per la stessa macrocategoria da parte di uno stesso beneficiario. Al verificarsi di tale situazione, si terrà conto **ESCLUSIVAMENTE DELL'ULTIMA DOMANDA INVIATA** entro l'avvio dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente. Le precedenti istanze inviate e riferite alla stessa macrocategoria saranno **automaticamente ANNULLATE**.

6. Nel caso in cui, da parte di uno stesso beneficiario, siano state presentate due istanze relative a DUE eventi distinti, una per la macrocategoria GES e una per la macrocategoria MANIFESTAZIONI, e in fase di istruttoria l'istanza presentata per la macrocategoria GES venga declassata alla macrocategoria "MANIFESTAZIONI", si terrà conto della istanza più favorevole per il beneficiario.

Si prega di leggere attentamente il presente Avviso.

Art. 1 - Finalità

La misura intende sostenere la realizzazione di eventi sportivi che contribuiscano ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese. La Regione Puglia intende affermare il ruolo e l'immagine di territorio a vocazione sportiva attraverso la diffusione e l'incremento della pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico).

Art. 2 - Riferimenti normativi e dotazione finanziaria

1. Il presente Avviso è promosso in attuazione delle previsioni della Legge Regionale n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti", nello specifico dell'art. 6 ter "Grandi Eventi Sportivi" e ss.mm.ii e del Programma Operativo Biennale 2023-2024, approvato con DGR n. 1173 del 08/08/2023.
2. La copertura finanziaria del presente Avviso è posta sul Bilancio regionale anno 2024, a valere sulla Missione 6, Programma 1, Capitoli U0601009, U0601013, U0601014, U0862010, U0862012, U0862013. La dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi svolti:
 - nell'**ANNO 2024** ammonta a complessivi **€ 3.050.000,00**, come di seguito ripartiti:
 - GRANDI EVENTI SPORTIVI (GES) – Istituzioni Sociali Private/Società Sportive: € 1.800.000,00;

- GRANDI EVENTI SPORTIVI (GES) – Amministrazioni Locali: € 250.000,00;
 - MANIFESTAZIONI (M) – Istituzioni Sociali Private/Società Sportive: € 800.000,00;
 - MANIFESTAZIONI (M) – Amministrazioni Locali: € 200.000,00.
3. Si specifica, che per le amministrazioni locali, si attingerà alle risorse stanziare dedicate, indicato al comma 2 del presente articolo.
 4. La Regione Puglia si riserva di incrementare la dotazione con eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in corso d'anno.

Art 3 - GRANDI EVENTI SPORTIVI (GES)

GES - Art. 3.1 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti, già costituiti¹ alla data di presentazione della domanda, che hanno sede legale ed operativa ubicata sul territorio NAZIONALE, di seguito specificati:

- Federazioni Sportive Nazionali/Comitati Regionali;
- Discipline Sportive Associate;
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Paraolimpiche, Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e Discipline Associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
- Comuni;
- Altra tipologia di Enti pubblici/privati che nello statuto abbiano finalità sportive o che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo (*ai fini del presente bando sono escluse le Associazioni di Promozione Sociale e le Parrocchie*).

GES - Art. 3.2 - Tipologie di eventi

GES - 3.2.1 - Eventi ammissibili

1. I soggetti indicati all'art. 3.1 possono organizzare:

- a) manifestazioni sportive nazionali e internazionali organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico;
- b) manifestazioni sportive nazionali e internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione (sono esclusi dal computo del numero dei partecipanti eventuali accompagnatori, assistenti, tecnici, collaboratori, organizzatori, membri dello staff, ecc);
- c) eventi riconosciuti di "alto livello sportivo", di grande rilevanza sul territorio, con elevata visibilità, anche in ragione della sua risonanza mediatica (reti televisive e radiofoniche, stampa, internet, social) in grado di garantire un ritorno di immagine del territorio pugliese (a titolo di esempio: eventi che prevedono un numero superiore a 1.000 partecipanti e/o elevata partecipazione di atleti e tecnici, provenienti da altre nazioni).

2. Qualora l'evento sportivo preveda tappe da effettuarsi in altre regioni/nazioni, con il presente avviso potrà proporsi istanza di finanziamento esclusivamente per la tappa realizzata sul territorio pugliese. In sede di attribuzione del contributo e successiva liquidazione saranno considerate ammissibili le sole spese che attengano alla tappa pugliese. Le eventuali spese generali relative all'intero evento che siano quantificate in un unico complessivo importo saranno considerate ammissibili in quota percentuale, e finanziate nella misura di 1 su n. tappe effettuate.

GES - 3.2.2 - Eventi non ammissibili

Non può essere concesso il contributo agli eventi che:

- godano di altro contributo regionale o di altro ente/organizzazione che copra interamente le spese pagate per la realizzazione dell'evento;
- **NON SI CONFIGURINO COME EVENTI SPORTIVI** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono assimilabili a eventi sportivi: raduni, seminari, galà, corsi di formazione e

¹ Per soggetti già costituiti si intende organizzazioni dotate di statuto e atto costitutivo, documenti che certificano l'esistenza dell'associazione.

aggiornamento/addestramento, meeting, summer school, campi estivi, stage, saggi di fine anno, eventi dimostrativi, rappresentazioni teatrali o che si configurino quali incontri divulgativi, visite guidate, campionati dilettantistici).

GES - Art. 3.3 - Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 3.1 possono presentare domanda per gli eventi sportivi realizzati/da realizzarsi in Puglia dal 01/01/2024 al 31/12/2025.
2. Il bando prevede almeno n. 2 periodi di apertura, per la presentazione della domanda, per ciascun anno di riferimento. Prima di ogni periodo di presentazione della domanda, ne verrà dato ampio risalto, sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita>.
3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per anno fino ad un massimo di due per l'intero periodo di validità del bando.
4. Le domande potranno essere presentate come di seguito dettagliato:

GES

➤ TIPOLOGIA a)

- per eventi realizzati o da realizzarsi nell'anno 2024 e/o 2025*

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDA: dalle 00:01 del 02/05/2024 alle 00:59 del 23/05/2024

* N.B: al fine di gestire l'organizzazione del Grande Evento Sportivo, SOLO per la tipologia a), è ammessa la possibilità di presentare domanda nell'anno 2024, per gli eventi che si realizzeranno nel 2025.

➤ TIPOLOGIA b), c)

- per eventi realizzati o da realizzarsi nell'anno 2024

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDA: dalle 00:01 del 02/05/2024 alle 00:59 del 23/05/2024

5. **Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il sistema non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico**, pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. La data di presentazione telematica dell'istanza di ammissione è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa.

GES - Art. 3.4 - Entità del contributo

1. Il contributo consiste in un **COFINANZIAMENTO** delle spese necessarie alla realizzazione dell'evento da parte dell'Ente regionale. È calcolato sulla base del preventivo di spesa presentato e sul punteggio ottenuto in fase di valutazione di merito di cui al successivo art. 3.5, come di seguito specificato:

Tipologia di eventi a) e b)

Fascia di punteggio ottenuto nella valutazione di merito	Contributo massimo concedibile
Da 85 a 100	€ 100.000,00
Da 75 a 84	€ 90.000,00
Da 60 a 74	€ 80.000,00
Da 35 a 59	€ 70.000,00
Da 0 a 34	Non ammesso

2. Il contributo concedibile, inoltre, non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese e il totale delle entrate, a vario titolo ricevute, previste per la realizzazione dell'evento.
3. L'importo massimo di contributo concedibile non può in ogni caso essere superiore a € 100.000,00.
4. Il contributo concesso sul presente bando può essere cumulato con altri contributi pubblici concessi a valere sulle medesime spese rendicontate, fino al massimo del 100% della spesa.

Tipologia di evento c)

Fascia di punteggio ottenuto nella valutazione di merito	Contributo massimo concedibile
Da 70 a 100	€ 50.000,00
Da 50 a 69	€ 45.000,00
Da 30 a 49	€ 35.000,00
Da 0 a 29	Non ammesso

5. Il contributo concedibile, inoltre, non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese e il totale delle entrate, a vario titolo ricevute, previste per la realizzazione dell'evento.
6. L'importo massimo di contributo concedibile non può in ogni caso essere superiore a € 50.000,00.
7. Il contributo concesso sul presente bando può essere cumulato con altri contributi pubblici concessi a valere sulle medesime spese rendicontate, fino al massimo del 100% della spesa.

GES - Art. 3.5 - Iter istruttorio e procedura di valutazione

1. La verifica del possesso dei requisiti formali di ammissibilità sarà effettuata dalla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport della Regione Puglia.
2. Gli eventi proposti saranno selezionati sulla base di una procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123.
3. La valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione, istituita con provvedimento del Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri – eventualmente anche esterni all'amministrazione regionale - per un massimo cinque con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario verbalizzante.
4. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di **100** punti, sulla base dei criteri di seguito riportati:

Tabella 1 - Criteri di attribuzione punteggio

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTI	PUNTI MAX
A)	Rilevanza dell'evento (il punteggio massimo sarà attribuito all'evento che darà titolo e/o utile alla qualificazione per i mondiali-europei-nazionali-regionali)	A1 Mondiale	max 60	60
		A2 Europeo	max 50	
		A3 Nazionale	max 40	
		A4 Regionale - per la tipologia c)	max 30	
B)	Attività di promozione	B1 Divulgazione e promozione dell'iniziativa tramite diretta/differita TV e/o servizi TG su canali locali, nazionali e internazionali	12	20
		B2 Divulgazione e promozione dell'iniziativa tramite diretta streaming youtube e/o social media.	5	
		B3 Divulgazione e promozione dell'iniziativa sui social media anche taggando la Regione Puglia (<i>esempio: @regionepuglia</i>).	3	
C)	Attività di sensibilizzazione contro violenza sulle donne	C1 Adesione alla campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne di cui al successivo art. 9 mediante esposizione del logo "Allénati contro la violenza" su locandine, poster evento, cartoline, brochure e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo dell'evento sportivo	3	5

		C2	Collaborazione mediante protocollo d'intesa, convenzione, accordo, ecc. con i soggetti titolari e gestori dei Centri Antiviolenza Pugliesi autorizzati al funzionamento e regolarmente iscritti al registro regionale ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i.	2	
D)	Promozione della salute	D1	Realizzazione di eventi collegati alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita, nei giorni del grande evento sportivo.	3	3
E)	Durata Evento	E1	Evento sportivo di durata superiore a 1 giorno. Le date si intendono consecutive e si riferiscono allo svolgimento vero e proprio dell'evento sportivo, non alla sua organizzazione (es. pre-iscrizioni, raccolta adesioni, ecc.).	2	2
F)	Evento sportivo inclusivo	F1	Sport di squadra		2
G)	Sostenibilità economica	G1	Presenza di entrate proprie e derivate (es: dai partner di progetto, vendite dei biglietti, dalle donazioni, dagli sponsor, da Enti pubblici o privati ecc.)		3
H)	Eventi realizzati per la prima volta in Puglia				5
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO					100

Art 4 - MANIFESTAZIONI (M)

M - Art. 4.1 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti, già costituiti² alla data di presentazione della domanda, che hanno sede legale ed operativa ubicata sul territorio REGIONALE, di seguito specificati:

1. Federazioni Sportive Nazionali/Comitati Regionali;
2. Discipline Sportive Associate;
3. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
4. Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Paraolimpiche, Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e Discipline Associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
5. Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
6. Comuni.

M - Art. 4.2 – Tipologia di eventi

M - 4.2.1- Eventi ammissibili

I soggetti indicati all'art. 4.1 possono organizzare:

d) manifestazioni sportive o evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico, senza fini di lucro che ha una durata limitata nel tempo, massimo 7 giorni consecutivi. Le date si intendono consecutive e si riferiscono allo svolgimento vero e proprio della manifestazione sportiva, non alla sua organizzazione (es. pre-iscrizioni, raccolta adesioni, ecc.,...).

M - 4.2.2 - Eventi non ammissibili

Non può essere concesso il contributo agli eventi che:

1. godano di altro contributo regionale o di altro ente/organizzazione che copra interamente le spese pagate per la realizzazione dell'evento;
2. **NON SI CONFIGURINO COME MANIFESTAZIONI** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono assimilabili a manifestazioni sportive: raduni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento/addestramento, meeting, summer school, campi estivi, stage, saggi di fine anno, eventi dimostrativi, rappresentazioni teatrali o che si configurino quali incontri divulgativi, visite guidate,).

M - Art. 4.3 - Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 4.1 possono presentare domanda per le manifestazioni realizzate/da realizzarsi in Puglia.
2. Il bando prevede almeno n. 2 periodi di apertura, per la presentazione della domanda, per ciascun anno di riferimento. Prima di ogni periodo di presentazione della domanda, ne verrà dato ampio risalto, sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita>.
3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per anno fino ad un massimo di due per l'intero periodo di validità del bando, come di seguito dettagliato:

MANIFESTAZIONE

➤ **per eventi realizzati o da realizzarsi nell'anno 2024**

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDA: dalle 00:01 del 02/05/2024 alle 00:59 del 23/05/2024

²Per soggetti già costituiti si intende organizzazioni dotate di statuto e atto costitutivo, documenti che certificano l'esistenza dell'associazione.

4. **Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il sistema non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico**, pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. La data di presentazione telematica dell'istanza di ammissione è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa.

M - Art. 4.4 - Entità del contributo

1. Il contributo consiste in un COFINANZIAMENTO delle spese necessarie alla realizzazione dell'evento da parte dell'Ente regionale. È calcolato sulla base del preventivo di spesa presentato e sul punteggio ottenuto in fase di valutazione di merito di cui al successivo art. 4.5, come di seguito specificato:

Fascia di punteggio ottenuto nella valutazione di merito	Contributo massimo concedibile
Da 40 a 50	€ 10.000,00
Da 30 a 39	€ 9.000,00
Da 20 a 29	€ 8.000,00
Da 10 a 19	€ 5.000,00
Da 0 a 9	Non ammesso

2. Il contributo concedibile, inoltre, non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese e il totale delle entrate, a vario titolo ricevute, previste per la realizzazione dell'evento.
3. L'importo massimo di contributo concedibile non può in ogni caso essere superiore a € 10.000,00.
4. Il contributo concesso sul presente bando può essere cumulato con altri contributi pubblici concessi a valere sulle medesime spese rendicontate, fino al massimo del 100% della spesa.

M - Art. 4.5 - Iter istruttorio e procedura di valutazione

1. La verifica del possesso dei requisiti formali di ammissibilità sarà effettuata dalla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport della Regione Puglia.
2. Gli eventi proposti saranno selezionati sulla base di una procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123.
3. La valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione, istituita con provvedimento del Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri – eventualmente anche esterni all'amministrazione regionale - per un massimo cinque con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario verbalizzante.
4. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di **50** punti sulla base dei criteri di seguito riportati:

Tabella 2 - Criteri di attribuzione punteggio

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI MAX
A)	Numero partecipanti	A1 > = 50	10	10
		A2 Da 21 a 49	8	
		A3 < = 20	6	
B)	Provenienza dei partecipanti	B1 anche da altre Regioni	4	7
		B2 anche da altre province della Puglia	2	
		B3 dalla stessa provincia	1	

C)	Attività di promozione	C1	Divulgazione e promozione dell'iniziativa tramite diretta/differita TV e/o servizi TG su canali locali	5	10
		C2	Divulgazione e promozione dell'iniziativa tramite diretta streaming youtube e/o social media	3	
		C3	Divulgazione e promozione dell'iniziativa sui social media anche taggando la Regione Puglia (<i>esempio: @regionepuglia</i>)	2	
D)	Attività di sensibilizzazione contro violenza sulle donne	D1	Adesione alla campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne di cui al successivo art. 9 mediante esposizione del logo "Allénati contro la violenza" su locandine, poster evento, cartoline, brochure e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo dell'evento sportivo.	2	3
		D2	Collaborazione mediante protocollo d'intesa, convenzione, accordo, ecc. con i soggetti titolari e gestori dei Centri Antiviolenza Pugliesi autorizzati al funzionamento e regolarmente iscritti al registro regionale ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i..	1	
E)	Promozione della salute	E1	Realizzazione di eventi collegati alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita, nei giorni del grande evento sportivo.	2	2
F)	Durata Evento	F1	Evento sportivo di durata superiore a 1 giorno. Le date si intendono consecutive e si riferiscono allo svolgimento vero e proprio dell'evento sportivo, non alla sua organizzazione (es. pre-iscrizioni, raccolta adesioni, ecc.).	5	5
G)	Evento sportivo inclusivo	G1	Coinvolgimento di soggetti con disabilità (a livello organizzativo che agonistico: squadre/atleti paraolimpici)	6	9
		G2	Sport di squadra	3	
H)	Sostenibilità economica	H1	Presenza di entrate proprie e derivate (es: dai partner di progetto, vendite dei biglietti, dalle donazioni, dagli sponsor, da Enti pubblici o privati ecc.).		2
I)	Eventi realizzati per la prima volta in Puglia				2
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO					50

Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di ammissione

1. L'istanza di ammissione al contributo deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line. Per la compilazione della domanda occorre:
 - a. collegarsi all'indirizzo <https://egov.regione.puglia.it/> raggiungibile dalla Homepage del sito istituzionale della Regione Puglia alla voce "Portali tematici – Salute, Sport e Buona Vita-PugliaSportiva";
 - b. entrare con le proprie credenziali **SPID/CIE/CNS** (del legale rappresentante o di un suo delegato);
 - c. compilare e inoltrare, secondo la procedura guidata, la istanza di ammissione al presente avviso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i partecipanti sono tenuti a fornire;

- d. si invita, accedendo all'apposita area personale, a controllare che l'istanza compilata sia stata effettivamente inoltrata, generando un protocollo (a titolo di esempio, r_puglia/AOO_168/PROT/GG/MM/2024/000XXXX).
2. L'accesso è consentito al legale rappresentante dell'Ente/Associazione/Organizzazione ovvero ad un suo delegato, munito di delega firmata dal rappresentante legale (Fac simile allegato al presente avviso – Allegato 1), che dovrà essere obbligatoriamente caricata sulla piattaforma nell'apposito modulo.

5.1 - Allegati obbligatori alla istanza di ammissione

All'istanza di ammissione dovranno essere allegati:

- Eventuale delega del legale rappresentante firmata (in caso di accesso alla piattaforma da parte di un soggetto diverso dal rappresentante legale, Allegato 1);
- Atto costitutivo aggiornato;
- Statuto aggiornato;
- Attestazione della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento dalla quale si evinca, che l'evento sia riconosciuto dalla stessa e inserito nel calendario sportivo (**per tipologia GES a) e b)**);
- Ogni documento utile ad attestare quanto previsto dall'art.3.2.1 comma c (**per la tipologia GES c)**);
- Preventivo di spesa in formato .EXCEL (**Allegato 2 al presente avviso**), si ricorda l'applicazione della penale prevista dall'art. 11.

5.2 - Non ammissibilità della domanda

Le domande non saranno considerate ammissibili e saranno escluse dalla fase di valutazione qualora:

- siano trasmesse con modalità differenti da quelle previste dal presente avviso;
- siano inviate fuori dai termini previsti;
- il soggetto richiedente sia privo dei requisiti soggettivi indicati ai precedenti artt. 3.1 e 4.1;
- siano relative a più di un evento sportivo;
- siano relative ad eventi sportivi realizzati in periodi diversi da quelli indicati agli artt. 3.3 e 4.3;
- siano presentate da soggetti diversi per il medesimo evento.

Art. 6 - Graduatoria ed esclusioni

1. La Commissione di Valutazione, al termine dell'attività istruttoria, procederà all'elaborazione di quattro graduatorie, distinte in:
 - a. GRANDI EVENTI SPORTIVI: Istituzioni Sociali Private/Società Sportive;
 - b. GRANDI EVENTI SPORTIVI: Amministrazioni Locali;
 - c. MANIFESTAZIONI: Istituzioni Sociali Private/Società Sportive;
 - d. MANIFESTAZIONI: Amministrazioni Locali.
2. La Commissione procederà, prima con la valutazione delle istanze pervenute, appartenenti alla categoria GRANDI EVENTI SPORTIVI – GES (tipologia a), b), c)), e successivamente alla valutazione della categoria MANIFESTAZIONI – M (tipologia d)). Nel caso in cui, l'istanza presentata per la macrocategoria GES, non abbia le reali caratteristiche descritte dall'Avviso, la Commissione potrà declassare l'evento nella macrocategoria "MANIFESTAZIONI" (fermo restando quanto descritto tra le PRINCIPALI NOVITÀ DELL'AVVISO ES al comma 5).
3. I contributi saranno assegnati in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio, sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'ultima domanda in graduatoria in posizione finanziabile, potrà essere finanziata solo in rapporto alla disponibilità finanziaria residua, ed eventualmente, quindi, anche solo parzialmente rispetto al contributo potenzialmente concedibile.
4. Il Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Commissione di valutazione, con proprio atto provvederà:

- all’approvazione delle graduatorie, con l’indicazione dei contributi riconosciuti alle domande ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
 - all’approvazione dell’elenco delle domande non ammesse a contributo;
 - in caso di non ammissibilità/non finanziabilità della proposta candidata, la Sezione competente comunicherà la fattispecie al Soggetto proponente, indicando la/le motivazione/i di esclusione.
5. Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita>.

Art. 7 - Variazioni

L’evento ammesso a finanziamento non potrà subire variazioni di natura sostanziale successivamente alla valutazione da parte della Commissione ed alla ammissione a beneficio. L’evento rendicontato dovrà quindi conservare caratteristiche di coerenza e inerenza con quanto il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione in sede di richiesta del contributo, pena la revoca del contributo.

Art. 8 - Obblighi ed impegni dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario si obbliga a:
 - a. realizzare l’evento secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo;
 - b. dare ampia visibilità al logo regionale:
 - esponendolo al momento della premiazione, durante le conferenze stampa e momenti di divulgazione dell’iniziativa;
 - inserendolo su tutti i materiali (es. locandine, banner, roll up, video, foto...) e gli strumenti di comunicazione tradizionale (es. giornali...), e digitale (es. social, sito...).

***N.B. Non saranno ammessi materiali con successiva apposizione del logo regionale.**



2. Per gli eventi già realizzati alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP o per eventi già realizzati o da realizzarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo, l’esposizione del logo di cui al precedente punto, non è obbligatorio.
3. Comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al contributo.

Art. 9 - Campagna antiviolenza sulle donne

1. **"Allénati contro la violenza"** è lo slogan scelto per la nuova campagna di comunicazione regionale contro la violenza sulle donne. L’Assessorato allo Sport per Tutti promuove, pertanto, una campagna lunga e pervasiva su tutto il territorio regionale per sensibilizzare le centinaia di migliaia di persone che praticano sport sia a livello agonistico che dilettantistico, coinvolgendo gli eventi che richiamano grandi numeri, non solo di atleti ma anche di spettatori.
2. L’adesione dovrà essere dimostrata mediante:
 - l’esposizione su locandine, poster evento, cartoline, brochure e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo del logo "Allénati contro la violenza", raggiungibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/-all%C3%A9nati-contro-la-violenza-al-via-la-nuova-campagna-contro-la-violenza-sulle-donne>



- collaborazione dimostrata con sottoscrizione di protocollo d'intesa, convenzione, accordo, ecc. con i soggetti titolari e gestori dei Centri Antiviolenza Pugliesi autorizzati al funzionamento e regolarmente iscritti al registro regionale ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i.

Art. 10 - Erogazione del contributo

1. Tutti i soggetti beneficiari del contributo regionale, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, sono tenuti a rendicontare le spese pagate e le entrate incassate con esclusivo riferimento alla realizzazione dell'evento.
2. La presentazione della rendicontazione può essere effettuata a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione al contributo e comunque entro il termine di **240 giorni** dalla conclusione dell'evento.
3. L'istruttoria delle istanze di liquidazione avverrà rispettando l'ordine cronologico di arrivo. A tal fine la data di presentazione telematica dell'istanza di liquidazione è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa.
4. **La mancanza di uno dei documenti richiesti dai successivi articoli o la presentazione dell'istanza in maniera incompleta comporta la perdita della precedenza cronologica di istruttoria della pratica. L'istanza oggetto di integrazioni pertanto sarà automaticamente collocata in coda a tutte le istanze ricevute.**
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle istanze di liquidazione del contributo e, pertanto, non saranno ritenute valide le istanze presentate con modalità diverse da quella sopra riportata, pena l'automatica decadenza dal diritto al contributo già concesso.

10.1 - Modalità di presentazione istanza liquidazione contributo

L'istanza di liquidazione del contributo, deve essere inoltrata secondo le modalità dettagliate nell'art. 5 comma 1 - "Modalità di presentazione delle istanze di ammissione".

10.2 - Allegati obbligatori alla istanza di liquidazione contributo

All'istanza di liquidazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copie degli originali dei Giustificativi di Spesa (fatture/ricevute fiscali/altri documenti contabili fiscalmente e giuridicamente validi);
- Attestazioni di pagamento (bonifici, assegni, ricevute bancarie/postali) che riportino l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati;
- Estratti conto completi dell'istituto di credito che riscontrino la registrazione del buon fine del pagamento e il collegamento certo con i giustificativi di spesa presentati (es. numero identificativo operazione, numero identificativo assegno, ecc.). Le voci di spesa e di entrata degli estratti conto non devono essere in alcun modo oscurati. Gli estratti conto della banca/posta devono essere riconducibili anche temporalmente all'evento e devono essere compresi di tutte le pagine. Non sono accettati estratti conto parziali ovvero non completi di tutte le pagine relative al trimestre di riferimento.
Non sono considerate valide come attestazione di pagamento la mera disposizione di pagamento o le liste di movimento conto;

- Documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'evento (materiale video/fotografico o altro) e il rispetto dell'obbligo di esposizione del logo regionale di cui all'art. 8 del presente Avviso.

N. B. Si richiede materiale video, fotografico o altro per:

- la realizzazione dell'evento,
 - premi e omaggi (se dichiarati in sede di rendicontazione),
 - le attività di sensibilizzazione contro violenza sulle donne (se dichiarate in sede di ammissione),
 - le attività di promozione della salute (se dichiarate in sede di ammissione);
 - le attività di pubblicizzazione dell'evento sportivo.
- Documentazione attestante l'effettiva realizzazione in conformità al punteggio attribuito sulla base dei criteri di cui alle precedenti tabelle 1 (GES) e 2 (MANIFESTAZIONI);
 - Attestazione aggiornata della Banca/Posta che riporti i principali dati identificativi del conto dal quale sono stati effettuati i movimenti contabili (intestataro e coordinate bancarie/postali). Il conto deve essere intestato al soggetto destinatario del contributo concesso;
 - Piano finanziario consuntivo dell'evento sportivo in formato editabile .EXCEL (**Allegato 3**);
 - Disciplinare/programma della gara/evento;
 - Elenco partecipanti (con indicazione del luogo di provenienza).

La documentazione attestante i pagamenti deve essere conservata in originale dai soggetti destinatari dei contributi e messa a disposizione a semplice richiesta della Regione. Tale documentazione deve essere conservata per 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

10.3 - Condizioni necessarie per l'ottenimento del contributo

1. Condizione necessaria per l'ottenimento del presente contributo regionale è che l'ammontare delle spese totali pagate per la realizzazione dell'evento sia superiore all'ammontare delle entrate totali incassate e relative esclusivamente all'evento.
2. In ogni caso, **fino alla concorrenza massima dell'importo assegnato**, il contributo finale concedibile:
 - non potrà essere superiore all'importo risultante dalla differenza tra i costi totali e le entrate totali dell'evento (al netto del contributo regionale) accertato in sede di bilancio conclusivo dell'evento;
 - sarà determinato sulla base delle voci di spesa ammissibili (di cui al successivo articolo), effettivamente pagate e risultanti dalla rendicontazione presentata;
 - non potrà essere superiore a quello riconosciuto in sede di ammissione dell'istanza con provvedimento dirigenziale anche in presenza di una corretta e documentata rendicontazione attestante la maggiore spesa;
 - non potrà essere superiore al contributo massimo concedibile in base alla tipologia di evento.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare tutti i giustificativi di spesa relativi ai pagamenti effettuati per l'evento in sede di presentazione della istanza di liquidazione.
4. Non saranno accettati ulteriori giustificativi di spesa prodotti – a titolo di integrazione – successivamente alla trasmissione della istanza di liquidazione.
5. **Tutti i documenti di spesa devono essere riferiti specificatamente all'evento e intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili.**
6. È consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. **(Non sono ammessi pagamenti in contanti, con carte prepagate o postepay. Saranno esclusi tutti i giustificativi di spesa privi di tracciabilità).**
7. Nel caso di **Enti Pubblici** (Comuni, ACI, ecc.), è concessa la possibilità di affidare l'intera realizzazione dell'evento sportivo a soggetti terzi (con contratti/lettere d'incarico), salvo l'obbligo che quest'ultimo

rispetti le modalità di rendicontazione delle spese (compresi la presentazione di estratti conti) e che l'ente pubblico dimostri i giustificativi di spesa/attestazioni di pagamento verso il soggetto terzo.

8. È obbligo del beneficiario del contributo segnalare tempestivamente alla Regione eventuali variazioni delle coordinate bancarie, delle date, della denominazione sociale, del legale rappresentante e di eventuali entrate da privati subentrate a seguito della concessione del contributo.
9. Qualora la documentazione sia incompleta o presenti delle irregolarità od omissioni sanabili, la Regione potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni al soggetto beneficiario, che dovrà procedere, nei tempi e nei modi comunicati dal Responsabile del Procedimento.
10. È facoltà della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti, sia in fase di valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e successivamente, fino ai termini prescritti nell'art. 10.2.
11. Qualora l'evento sia realizzato da uno dei soggetti sopra riportati, ad esempio da Federazioni Sportive, in collaborazione con un Comitato Organizzatore appositamente costituito, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 11 - Penalità

1. La mancata esposizione del logo regionale comporta, l'applicazione di una riduzione del 10% del contributo totale concedibile ad eccezione degli eventi realizzati prima della data di pubblicazione dell'Avviso;
2. Qualora l'importo di spesa rendicontata in sede di istanza di liquidazione sia inferiore o uguale al 60% dell'importo riconosciuto come ammissibile in sede di predisposizione della graduatoria, sarà applicata una penale di riduzione del contributo pari al 5% sulla differenza tra il contributo ammesso e la spesa rendicontata. La penale calcolata sarà sottratta alla spesa finale ammissibile. Tanto al fine di evitare l'impegno di risorse che non saranno poi effettivamente utilizzate.

Esempio:

Tipologia evento sportivo: a)

Contributo riconosciuto in sede di ammissione= € 100.000,00 (A)

Spesa rendicontata= € 38.000,00 (B)

Differenza contributo ammesso – spesa rendicontata= € 62.000,00 (C)

*Penale applicata su (C) = 5% * 62.000,00 = € 3.100,00*

Contributo finale erogabile = Spesa ammissibile finale (€ 38.000,00) – Penale (€ 3.100,00) = € 34.900,00

3. La mancata realizzazione dei criteri di attribuzione del punteggio dichiarati in sede di istanza di ammissione, riscontrata in sede di rendicontazione, comporta la decurtazione del contributo proporzionalmente alla riduzione del punteggio ricalcolato.
Se l'importo rendicontato decurtato dovesse risultare inferiore o uguale al 60% dell'importo di spesa preventivato in sede di presentazione dell'istanza di ammissione, sarà applicata la penale di cui al comma 2.

Art. 12 - Spese ammissibili

1. Ai fini del presente Avviso, che è un **COFINANZIAMENTO** dell'evento, le spese ammissibili devono essere interamente **PAGATE** in un arco temporale compreso tra i **90 giorni prima dell'inizio dell'evento e la data di invio dell'istanza di liquidazione**, e documentate mediante giustificativi di spesa (fatture/ricevute fiscali/altri documenti contabili fiscalmente e giuridicamente validi), corredati da Attestazioni di pagamento (bonifici, assegni, ricevute bancarie/postali) che riportino l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati;
2. Al fine della ammissibilità delle spese, le stesse devono essere chiaramente **imputate al soggetto beneficiario del contributo** (ASD, Società, Federazioni, ecc.) e **riportare il nome dell'evento sportivo**.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, **solo per spese relative a ristoro e pernottamento (voce di spesa D)**, si precisa che il pagamento e il giustificativo di spesa devono essere effettuati **ESCLUSIVAMENTE** nelle date relative all'evento.

Tabella 3 – Spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI			
Rif.	Tipologia di spesa ammissibile	Importo massimo ammissibile ai fini del presente Avviso	
		GRANDI EVENTI SPORTIVI tipologia a), b) e c)	MANIFESTAZIONI tipologia d)
A	Publicizzazione dell'evento.	Nel limite max 40% del totale uscite	Nel limite max 25% del totale uscite
B	<u>Autorizzazioni, concessioni, assicurazioni stipulate specificatamente per lo svolgimento dell'evento sportivo e relative al suo periodo di svolgimento.</u>		
C	Compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, collaboratori. Tutte le spese devono essere descritte dettagliatamente. Ai fini del rispetto degli obblighi fiscali, è necessario allegare alla documentazione di rendicontazione la copia del bollettino F24 (con indicazione del cod. 1040 e del mese di riferimento).	Nel limite max 20% del totale uscite	€50/giorno a persona nel limite max del 10% del totale uscite
D	Spese relative a ristoro e pernottamento di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori, nelle date relative all'evento. Nel caso di pernottamento: le fatture devono riportare la data del pernotto, il numero e il nominativo degli ospiti e il riferimento all'evento sportivo. Nel caso di ristoro: le fatture devono riportare la data del pranzo, il numero dei coperti e il riferimento all'evento sportivo. <i>(In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, solo per la presente categoria di spesa, si precisa che il pagamento e il giustificativo di spesa devono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE nelle date relative all'evento).</i>	RISTORO: nel limite massimo di € 30/pasto a persona PERNOTTAMENTO: nel limite massimo di € 120/notte a persona Nel limite max del 10% del totale uscite	
E	Assistenza sanitaria, parasanitaria e di pronto soccorso.		
F	Premi e omaggi Per i premi erogati mediante assegno, valgono le stesse regole di tracciabilità (quindi bisognerà allegare alla documentazione copia dell'assegno e estratto conto da cui rilevi l'uscita di cassa), e prova dell'assolvimento dell'obblighi di tassazione eventualmente previsti dalla normativa vigente. La presentazione delle quietanze di pagamento relative ai premi dev'essere accompagnata da una dichiarazione da parte del soggetto che riceve il premio, sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Nel limite max del 5% del totale uscite	
G	Spese generali (beni di uso corrente necessari alla realizzazione dell'evento sportivo).	Nel limite max 30% del totale uscite	Nel limite max 10% del totale uscite
H	Spese per affitto impianti sportivi per il periodo di svolgimento dell'evento.	€/giorno 600,00 oltre IVA se prevista, nel limite max del 30% del totale uscite	
I	<u>Spese per noleggio attrezzature o strumentazioni sportive, esclusivamente per la realizzazione dell'evento e per il periodo corrispondente.</u>	Nel limite max 40% del totale uscite	Nel limite max 20% del totale uscite

4. Le spese:

- devono essere congrue, strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione dell'evento sportivo;
- sono da considerare al lordo di IVA qualora questa costituisca un costo;
- devono essere comprovate da una fattura (elettronica in formato PDF) o altro giustificativo di spesa equivalente fiscalmente valido, salvo i casi di esenzione dall'obbligo previsti dalla normativa, da indicare tassativamente sugli stessi documenti con chiara indicazione del riferimento di legge;
- devono essere sostenute e pagate **DIRETTAMENTE** dal soggetto beneficiario;
- sulla base delle spese totali rendicontate e delle eventuali entrate percepite, si procederà a riconoscere le spese ammissibili, che siano strettamente connesse all'evento sportivo, al netto delle spese non ammissibili.

Art. 13 - Spese non ammissibili

Ai fini del presente Avviso, non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto di beni durevoli quali, ad esempio, arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer, apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
- acquisto materiale di cancelleria;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli immobili e più in generale qualunque spesa di investimento;
- retribuzione dell'eventuale personale dipendente o delle ASD/SSD o di chi ha organizzato l'evento;
- acquisto di abbonamenti annuali;
- acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
- noleggio per un periodo superiore a 2 mesi;
- interessi bancari;
- polizze assicurative stipulate per periodi diversi dal periodo di svolgimento dell'evento e non riferite specificatamente ad esso;
- spese relative a ristoro e pernottamento i cui giustificativi di spesa (MACROCATEGORIA - D delle SPESE AMMISSIBILI):
 - nel caso di pernottamento: non riportano la data del pernottamento, il numero di ospiti e il nominativo degli ospiti e il riferimento all'evento sportivo;
 - nel caso di ristoro: non riportano la data del pranzo, il numero dei coperti e il riferimento all'evento;
 - le date delle fatture e i pagamenti delle stesse non coincidono con le date dell'evento sportivo;
- spese di consulenza (es. spese per commercialisti, legali, ingegneri, ecc.);
- spese per la formazione;
- spese relative a beni o servizi devono essere pertinenti all'evento sportivo proposto e direttamente imputabili allo stesso, nonché riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi, ovvero non prestate da imprese o altri soggetti aventi rapporto di controllo o collegamento con il soggetto beneficiario;
- spese pagate dal conto personale del rappresentante legale, presidente, soci o membri del Consiglio direttivo dell'Associazione/Società/Federazione, ecc.;
- **fatture emesse da società/associazioni che abbiano come oggetto beni/servizi non pertinenti alla ragione sociale** (esempio: noleggio auto da un supermercato, altra ASD che riaddebita i costi sostenuti a nome e per conto del beneficiario);

- pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi genere (natura o denaro) tra il beneficiario ed il fornitore;
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- le fatture di cortesia ovvero quelle che riportano la dicitura “non valida ai fini fiscali”;
- scontrini fiscali non parlanti;
- **premi in denaro (in contanti), buoni benzina e simili;**
- **prodotti alcolici.**

Art. 14 - Entrate

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000, eventuali contributi percepiti da parte di altri soggetti pubblici (Stato, Unione Europea, Comuni, Agenzie Pubbliche ecc.) o privati (sponsor, partecipazioni, iscrizioni dei partecipanti all’evento, ecc.).
2. Per entrate si intendono, esclusivamente, quelle connesse alla realizzazione dell’evento:
 - quote di iscrizione/partecipazione di atleti/spettatori;
 - contributi da fondazioni/enti/ soggetti privati;
 - sponsorizzazioni.

Ai fini del computo delle entrate, non va inserito il contributo regionale richiesto a valere sul presente avviso.

Art. 15 - Ispezioni e controlli

La Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l’evento, la realizzazione delle attività sportive previste e la conformità della documentazione.

Art. 16 - Struttura responsabile del procedimento

La Struttura responsabile del procedimento è la Regione Puglia – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, ed il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Samantha Di Comite.

Per eventuali informazioni/segnalazioni, il soggetto partecipante potrà inviare una pec all’indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto “**Avviso ES – Richiesta informazioni**”. *Non sono ammesse altre forme di interlocuzione.*

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, come da Informativa GDPR allegata al presente bando a formarne parte integrante.

Art. 18 - Diritto di accesso

Si rimanda per l’esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.

INFORMATIVA GDPR “Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/6792”.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO – REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE - SEZIONE BILANCIO DELLA SANITÀ E DELLO SPORT con sede legale in Via Gentile, 52 – 70126 Bari, tel. 080-5403495 PEC servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it in qualità di **Titolare del trattamento**, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali ed occasionalmente particolari da Lei direttamente forniti.

1.1 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Il **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)** è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi inerenti i dati personali trattati. L’RPD nominato è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati – REGIONE PUGLIA – Lungomare Nazario Sauro 33 - 70121 BARI ovvero tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica rpdp@regione.puglia.it.

1.2 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI

Il trattamento dei dati personali (ivi incluse le foto presenti nei documenti di identità acquisiti per le eventuali deleghe e il materiale video/fotografico, privo di segni identificativi, o altro attestante l’effettiva realizzazione del progetto allegata alla domanda, sarà utilizzato esclusivamente per la corretta gestione delle attività amministrative riguardanti l’Avviso ES alla quale la società/ditta intende di partecipare. I dati personali raccolti per le sopracitate finalità verranno trattati dal personale autorizzato e coinvolto nel procedimento mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza e riservatezza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

I dati personali del legale rappresentante, del delegato e/o dei dipendenti/collaboratori eventualmente acquisiti durante le successive fasi di gestione dei servizi utilizzati direttamente e/o indirettamente da Regione Puglia - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e indirizzo e-mail - potrebbero essere utilizzati per altre operazioni di trattamento compatibili con le finalità istituzionali, come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni inerenti le attività in corso, ed eccezionalmente di pubblica utilità, di carattere sanitario, di Protezione Civile o, semplicemente, per informare l’Interessato sul regolare svolgimento del servizio o erogazione dello stesso. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

1.3 BASI GIURIDICHE

Il trattamento dei Dati Personali è autorizzato da una norma di legge o di regolamento.

Il trattamento dei dati personali raccolti per la corretta gestione delle attività amministrative, relative ai servizi previsti nel contratto, è necessario per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato.

I Dati Personali acquisiti durante la procedura per la richiesta di adesione all’Avviso ES, saranno trattati senza il Suo consenso ai sensi dell’articolo 6, lettere B, C, E del GDPR .

In particolare, i Dati Personali acquisiti durante la procedura saranno trattati in caso di:

- a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici regionali;
- b) gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- c) gestione degli oneri e delle relative comunicazioni derivanti dalla stipula del contratto;
- d) rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti di Regione Puglia;
- e) risposta a specifiche richieste, anche d’accesso, dell’interessato;

- f) esecuzione di obbligazioni derivanti da un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali inerenti lo stesso;
- g) verifica o accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdettivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
- h) esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
- i) tutela e/o difesa dei diritti del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o presso altre autorità competenti;
- j) protocollazione e/o organizzazione e/o conservazione e/o comunicazione dei dati inerenti le attività di cui ai punti che precedono, a mezzo sistemi cartacei e/o informatici;
- k) in ogni caso, adempimento di obblighi previsti da ogni altra legge e/o regolamento vigente e/o applicabile in materia.

1.4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici adottando adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

1.5 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saranno trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo, dal personale di altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri società/enti che facciano richiesta di accesso ai documenti per l'adesione all'iniziativa nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale.

Si precisa che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi direttamente e/o indirettamente estranei alle categorie di cui sopra.

1.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti per l'espletamento delle procedure amministrative nonché per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto verranno conservati presso gli uffici competenti per la gestione dello specifico atto amministrativo nel rispetto dei tempi di conservazione previsti dalle specifiche normative vigenti e comunque non oltre 10 anni dalla conclusione del contratto.

1.7 PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

1.8 DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO

Abbiamo l'obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti come di seguito esplicitato:

a. accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo

- b. rettifica: correggere i dati personali inesatti, ove applicabile
- c. cancellazione (diritto all'oblio) - inapplicabile per i dati e documenti contabili e amministrativi la cui conservazione rappresenta un obbligo legale
- d. limitazione del trattamento: attuabile solo per alcune specifiche situazioni
- e. ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
- f. diritto alla portabilità dei dati: sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR
- g. diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento per finalità ulteriori a quelle direttamente o indirettamente connesse all'espletamento della procedura di gara, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
- h. diritto di revoca del consenso: non applicabile in quanto il trattamento è effettuato sulla base dell'esecuzione di un contratto per il quale non è espresso uno specifico consenso, bensì l'esplicita partecipazione rappresenta una specifica manifestazione di volontà.
- i. diritto di proporre un reclamo ad un'autorità di controllo: nel caso in cui l'interessato ritenesse di non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all'Autorità Garante privacy dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

1.9 CONSEQUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento ed il trattamento dei dati è necessario per aderire all'iniziativa e pertanto, l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di proseguire con la procedura.

1.10 DA DOVE HANNO ORIGINE I SUOI DATI?

I dati personali raccolti per la corretta gestione delle attività amministrative sono forniti direttamente, in sede di invio della documentazione da parte del partecipante.

1.11 A CHI RIVOLGERSI E COME ESERCITARE I SUOI DIRITTI?

Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III del Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati al punto 1.7) può rivolgersi al **Responsabile della protezione dei dati personali REGIONE PUGLIA** – Lungomare Nazario Sauro 33 - 70121 BARI ovvero tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@regione.puglia.it.